

TRIBUNALE DI PISA

- Sezione Lavoro -

Ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c.

con istanza di notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

Il signor Nicola Laghezza, nato a Francavilla Fontana il 04.08.1977 e residente in Pisa, Via Enzo Zerboglio n. 19, c.f. LGHNCL77M04D761D, elettivamente domiciliato in Pisa – Via San Martino n. 30, presso lo studio dell'Avv. Giuseppina Abrescia (C.F. BRSGPP79D68A225B), del Foro di Livorno, dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di procura estesa in calce al presente atto,

- *ricorrente* -

CONTRO

- Il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/A, 00153, c.f. 80185250588, pec: dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, con sede in Firenze, Via degli Arazzieri n. 4, 50100, c.f. 80039250487, pec: ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it;

- l'**Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana**, in persona del Direttore Generale *pro tempore*, con sede in Firenze, Via Mannelli n. 113, 50136, c.f. 80022410486, pec: drto@postacert.istruzione.it, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, con sede in Firenze, Via degli Arazzieri n. 4, 50100, c.f. 80039250487, pec: ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it;

- l'**Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio X – Ambito di Pisa**, in persona del Dirigente *pro tempore*, con sede in Pisa, Via Pascoli n. 8, 56125, c.f. 80007150503, pec: usppi@postacert.istruzione.it, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, con sede in Firenze, Via degli Arazzieri n. 4, 50100, c.f. 80039250487, pec: ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it;

- *resistenti* -



nonché nei confronti

eventualmente, di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie d'istituto di terza fascia ATA, dell'USR Toscana, AT di Pisa, in cui il ricorrente risulta inserito, valide per il triennio 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso e per i quali si avanza richiesta di notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

- potenziali resistenti -

PER LA DECLARATORIA

del diritto del ricorrente, nella qualità di personale ATA nei profili di assistente amministrativo (AA) e di collaboratore scolastico (CS), in possesso del titolo di studio valido per l'accesso ai rispettivi profili professionali in epoca precedente alla prestazione del servizio militare di leva, di vedersi riconosciuta la valutazione per intero nelle graduatorie ove ha chiesto l'inclusione, del servizio militare di leva non effettuato in costanza di nomina, quale servizio prestato nelle scuole statali in qualità, rispettivamente, di assistente amministrativo e di collaboratore scolastico e, quindi, punti 6 per ogni anno e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni nei rispettivi profili professionali;

NONCHÉ

per la conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti, ognuna per le proprie determinazioni, a emanare tutti gli atti necessari al riconoscimento al ricorrente della predetta valutazione nelle graduatorie ove ha chiesto l'inclusione, correggendo, di conseguenza, il punteggio di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il profilo di assistente amministrativo e di collaboratore scolastico per il triennio 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, ambito territoriale di Pisa;

PREVIA DISAPPLICAZIONE

a) del decreto del Ministro dell'Istruzione n. 50 del 03.03.2021 (recante la disciplina delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia valevoli per il triennio 2021/2022, 2022/2023, 203/2024, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento approvato con



decreto del Ministro della Pubblica Istruzione n. 430 del 13.12.2000) e dell'Allegato A (Tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale A.T.A.) nella parte in cui opera un ingiustificato discrimine tra il servizio militare di leva svolto in costanza di nomina con quello prestato non in costanza di nomina, affermando *“A. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali”* e riconoscendo, in quest'ultimo caso, solo punti 0,60 per ogni anno e punti 0,05 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (Allegato A/1 - Tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di assistente amministrativo, punto B - Titoli di servizio, 9); Allegato A/5 - Tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di collaboratore scolastico, punto B - Titoli di servizio, 6)), invece che punti 6 per ogni anno e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni come nei servizi prestati in costanza di nomina nei rispettivi profili professionali;

b) nonché di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, anteriore o successivo a quelli sopra citati.

PREMESSO

IN FATTO:

- che, in data 26.04.2021, il sig. Laghezza Nicola, ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 50 del 03 marzo 2021, presentava all'Ufficio Scolastico Territoriale della Provincia di Pisa – Istituzione Scolastica di destinazione e trattamento della domanda PIPS02000A – U. DINI, in modalità telematica attraverso l'applicazione POLIS, domanda di inserimento/conferma/aggiornamento ai fini della costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico e



ausiliario per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24 (numero protocollo: m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.5629335.26-04-2021) (docc. 1 e 2);

- che, in particolare, essendo l'istante già incluso nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia dei precedenti trienni di validità per il profilo di Assistente Amministrativo (AA), con la citata domanda presentava istanza di conferma/aggiornamento per essere incluso nelle graduatorie di cui al predetto D.M., per il medesimo profilo;

- che, con la stessa domanda, non essendo l'istante già incluso nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del precedente triennio di validità per il profilo di Collaboratore Scolastico (CS), presentava, per la prima volta, istanza di inserimento nelle graduatorie di cui al citato D.M., per il profilo di Collaboratore Scolastico;

- che, all'esito della predetta domanda, il signor Laghezza, sulla base dei titoli (culturali e di servizio) valutabili dichiarati, veniva inserito nelle relative graduatorie di istituto delle 30 scuole indicate nella stessa domanda, con il punteggio di 11,23 per il profilo di Assistente Amministrativo e di 6,78 per il profilo di Collaboratore Scolastico (docc. 3 e 4);

- che, in particolare, tra i titoli valutabili, ai fini della determinazione dei predetti punteggi, vi era il servizio militare di leva che, ai sensi del punto A dell'Allegato A (Tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale A.T.A.) al predetto D.M., se prestato in costanza di rapporto di impiego, è considerato servizio effettivo reso nella medesima qualifica, mentre se è prestato non in costanza di rapporto di impiego, è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (doc. 5);

- che, nello specifico, ai sensi dell'Allegato A/1 (Tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di assistente amministrativo), punto B (Titoli di servizio) (doc. 6) e dell'Allegato A/5 (Tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di collaboratore scolastico), punto B (Titoli di servizio) (doc. 7), al predetto D.M., il



servizio militare di leva prestato in costanza di rapporto di impiego è considerato come servizio reso in qualità, rispettivamente, “7.1) di assistente amministrativo” e “4.1) di collaboratore scolastico” ed è valutato 6 punti per ogni anno e 0,50 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico), mentre il servizio militare di leva prestato non in costanza di rapporto di impiego è considerato (rispettivamente All. A/1 – punto B/9 e All. A/5 – punto B/6) come semplice servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali ed è valutato 0,60 punti per ogni anno e 0,05 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico);

- che, pertanto, avendo l'istante prestato il servizio militare di leva, non in costanza di nomina, dal 27.09.2004 al 05.10.2005 (9 mesi e 12 giorni) (doc. 8), gli venivano attribuiti, sia per il profilo di assistente amministrativo che per il profilo di collaboratore scolastico, solo 0,45 punti (9 x 0,05) (vedi docc. 3 e 4 alla voce “*titoli di servizio*”);

- che la suddetta previsione, tuttavia, è palesemente illegittima e risulta pregiudizievole per il ricorrente che, avendo svolto il servizio militare di leva dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso alle citate graduatorie (doc. 9), ma non in costanza di rapporto di impiego, si vede gravemente penalizzato nella composizione delle graduatorie in questione;

- che, invano, con PEC del 11.02.2022, a firma dello scrivente procuratore, il sig. Laghezza Nicola, diffidava le Amministrazioni resistenti dall'emanare tutti gli atti necessari a porre rimedio al predetto pregiudizio mediante il corretto inserimento del ricorrente nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., per il triennio scolastico 21/22 – 22/23 – 23/24, ambito territoriale di Pisa, per i profili di assistente amministrativo e di collaboratore scolastico, previo riconoscimento del punteggio integrale (6 punti per ogni anno e 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni) del servizio militare di leva, dichiarato nella domanda di conferma/aggiornamento/inserimento delle citate graduatorie (doc. 10).



IN DIRITTO:

1) Sulla giurisdizione del Giudice ordinario

L'art. 63, comma 1, del D.lgs. n. 165 del 2001 devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, *“tutte”* le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, *“includere le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali”*. Infatti, seppur nel giudizio vengano presi in considerazione anche *“atti amministrativi presupposti”* rimane ferma la giurisdizione del giudice ordinario, che eventualmente procederà a disapplicarli se ritenuti illegittimi.

Ai sensi dell'art. 63, comma 4, D.lgs. n. 165/2001, rientrano nella giurisdizione del Giudice amministrativo *“Le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'art. 3 (ovvero, relative ai rapporti di lavoro del personale, che restano in regime di diritto pubblico), ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi”*.

Al riguardo, la giurisprudenza ha tracciato una linea di demarcazione tra giurisdizione del giudice ordinario e amministrativo, evidenziando la sussistenza del *“doppio binario della giurisdizione”*.

In particolare, è stato evidenziato che il corretto riparto di giurisdizione in questa materia vada individuato in ragione della tipologia di pretesa azionata: *“Al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento nell'ambito del comparto scolastico, occorre avere riguardo al “petitum” sostanziale dedotto in giudizio. Ne consegue che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del*



ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta la domanda di annullamento di un atto amministrativo; viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice sia specificamente diretta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che potrebbe precluderlo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario” (Cass. civ., Sez. Un., 26 giugno 2019, n. 17123; Cass. civ., Sez. Un., 5 febbraio 2018, n. 2722; Cons. Stato Sez. VI, 8 febbraio 2019, n. 968).

Il ricorrente lamenta un'errata valutazione del punteggio nella graduatoria di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA.

Il presente giudizio, pertanto, mira ad ottenere il riconoscimento del corretto punteggio a lui spettante per il servizio militare di leva prestato e dichiarato nella domanda, previa disapplicazione degli atti amministrativi che fossero ritenuti a ciò ostativi.

Con riferimento a detta tipologia di controversie, inerenti l'aggiornamento delle graduatorie provinciali del personale ATA, la giurisprudenza, sia ordinaria che amministrativa, è pacifica nel ritenere che le stesse rientrino nel perimetro della giurisdizione del Giudice Ordinario.

Nello specifico, è stato affermato che *“la formazione e la gestione delle graduatorie permanenti e delle relative graduatorie provinciali per le supplenze sono atti che, esulando rispetto a quelli compresi nelle procedure concorsuali per l'assunzione e non potendo essere ascritti ad altre categorie di attività autoritativa, restano compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore del lavoro privato di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi e tutela di cui all'art. 2907 c. c., con la conseguenza che la giurisdizione sulle relative controversie è del giudice ordinario e non di quello amministrativo”* (ex plurimis T.A.R. Emilia-Romagna Parma, sez. I, 11 aprile 2017, n.134; in termini T.A.R.



Molise, 2 novembre 2016, n.447; Consiglio di Stato sez. VI, 6 maggio 2016, n. 1833; id., 9 marzo 2016, n. 953; T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, 20 marzo 2002, n. 101; T.A.R. Emilia-Romagna Bologna, sez. I, 14 gennaio 2019, n. 20, T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, Sez I, 11 agosto 2021, n. 754).

In conclusione, *“la regola dopo la privatizzazione del pubblico impiego è che tutti gli atti riferibili all’organizzazione ed alla gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione sono atti di natura privatistica e, in quanto tali, conoscibili dal giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. Le uniche eccezioni, precedentemente evidenziate, sono rappresentate dai pubblici concorsi per l’immissione nei ruoli delle Amministrazioni, dagli atti di “macro-organizzazione”, da quelli di normazione secondaria e dagli atti amministrativi generali. Si tratta, a ben vedere, di ipotesi in cui alla p.a. è attribuito dalla legge, in via residuale in materia di pubblico impiego, un potere autoritativo di natura pubblicistica opportunamente delimitato nel cui peculiare perimetro l’odierna controversia in tema di gestione delle graduatorie di istituto non pare poter essere ricondotta”* (T.A.R. Lazio, Sez. 3 bis, 12 ottobre 2020, n. 10388).

E ancora: *“le controversie aventi a oggetto il corretto inserimento nelle graduatorie per il conferimento d’incarichi a tempo determinato e indeterminato del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella del giudice amministrativo atteso che la pretesa fatta valere si configura come situazione giuridica intrinseca al rapporto di lavoro, rispetto alla quale l’amministrazione esercita poteri negoziali e non poteri amministrativi”* (da ultimo, TAR Piemonte, Sez. II, 18 aprile 2019, n. 445. In termini, cfr. *ex multis*, Cons. Stato, Sez. VI, 19 ottobre 2017, n. 4847).

2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 569 del D.lgs. 16 aprile 1994 n. 297.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 2050 del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66.

Violazione degli artt. 3, 52 e 97 della Costituzione.



Il D.M. n. 50 del 03 marzo 2021 (recante la disciplina delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia valevoli per il triennio 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024) e le relative tabelle allegate (di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale A.T.A.), nel valutare il servizio militare di leva ai fini della determinazione dei punteggi di inserimento nelle citate graduatorie, operano un ingiustificato discrimine nella parte in cui non viene riconosciuto al servizio militare di leva e ai servizi sostitutivi assimilati per legge, non svolti in costanza di nomina scolastica, il punteggio pieno attribuito ai medesimi servizi se svolti in costanza di nomina, attribuendovi invece un punteggio in misura ridotta, pari a 1/10.

La valutabilità del servizio militare di leva come servizio prestato nella medesima qualifica, anche se prestato non in costanza di rapporto di impiego, è resa esplicita dall'art. 569, comma 3, decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione), norma inserita nella parte III (Personale), titolo II (Personale amministrativo, tecnico e ausiliario), ai sensi del quale *“Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”*; tale norma ricalca, risultando del tutto sovrapponibile, quanto previsto, per il personale docente, dall'art. 485, comma 7, dello stesso D.lgs., che afferma infatti che *“Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”*.

Le citate norme sono relative alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera.

In entrambi i casi, quindi, appare evidente l'illegittimità del D.M. n. 50 del 03.03.2021 e delle relative allegate tabelle di valutazione dei titoli che subordinano la valutabilità del servizio militare di leva ad una condizione del tutto aleatoria (la costanza o meno del rapporto di impiego), in contrasto con quanto disposto da una norma di rango superiore (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di



istruzione) che, invece, come detto, ne stabilisce la valutabilità/validità “*a tutti gli effetti*”, ovvero la piena equiparabilità dei servizi in questione ai fini di carriera, senza che si possa discriminare in ragione del periodo temporale di assunzione in ruolo.

Sussiste, peraltro, una palese violazione dei principi costituzionali di accesso al pubblico impiego e di parità di trattamento di cui agli artt. 97 e 3 della Costituzione che giustificano la disapplicazione della norma ministeriale, non solo perché in contrasto con la normativa primaria, ma anche in quanto discrimina la piena valutabilità del servizio militare prestato a seconda che lo stesso sia prestato in costanza o meno del rapporto di impiego.

Infatti, la valutazione piena del servizio militare solo se prestato in costanza di nomina, determina che il ricorrente è trattato in maniera discriminatoria rispetto a chi: a) per motivi del tutto casuali e non attinenti alla volontà di alcuno, si sia trovato a svolgere il servizio militare in costanza di nomina; b) si fosse trovato nella condizione di essere esonerato dal servizio militare (per condizioni di sesso o per condizioni fisiche): tali soggetti sarebbero, certamente avvantaggiati in quanto avrebbero potuto accedere alle graduatorie prima del ricorrente e prestare servizio con conseguente accumulo di punteggio.

Risulterebbero quindi violati gli artt. 3 e 97 della Costituzione, oltre che (come si dirà di seguito) l’art. 52.

Tale orientamento è confermato dalla giurisprudenza delle Corti supreme, sia amministrativa, sia di legittimità (seppure si tratti di sentenze rese in riferimento all’art. 485 TU che, per quanto evidenziato, è perfettamente sovrapponibile con l’art. 569, comma 3) secondo la quale “*il servizio di leva deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, come titolo utile per le citate graduatorie*”; inoltre, “*L’articolo 485, comma 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) prevede che il servizio militare di leva o per richiamo e il servizio sostitutivo di quello di leva è*



valido a tutti gli effetti. La norma di portata generale non può, quindi, essere oggetto di restrizioni interpretative del tipo di quelle operate dal decreto ministeriale, non essendo la norma medesima connotata da alcuna limitazione. Sembra, quindi, superfluo annotare che, nel rispetto dei principi generali sulla gerarchia delle fonti, una fonte di rango inferiore, come un decreto ministeriale, non possa derogare in pejus rispetto a fonti di rango superiore come una legge o un decreto legislativo. La valutabilità del servizio in questione è comunque condizionata dal fatto che, ragionevolmente, il predetto servizio sia stato effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio necessario per l'accesso all'insegnamento, come si è verificato nella circostanza di specie” (Consiglio di Stato n. 2151/2018, n. 8213/2019, n. 8234/2019 e n.7657/201; Cassazione civile, sez. lavoro n. 5679/2020 e n. 35380/2021).

Peraltro, le citate norme del D.lgs. 297/94, nello stabilire la validità a tutti gli effetti del servizio militare di leva, anche se non prestato in costanza di nomina, hanno inteso dare puntuale attuazione al disposto dell'art. 52, comma 2, secondo periodo, Cost., ai sensi del quale l'adempimento del servizio militare di leva non può “*pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino*”, compensando, quindi, il sacrificio imposto ai cittadini dichiarati idonei agli obblighi di leva che, dopo aver conseguito il titolo richiesto per l'accesso ai relativi profili ATA, non hanno potuto accettare supplenze proprio per adempiere al dovere imposto dall'art. 52 della Costituzione.

ricostruzione esegetica non è contraddetta, ma anzi è avallata dall'art. 2050 del decreto legislativo n. 66/2010 (c.d. Codice dell'ordinamento militare), il quale, specificamente, reca la disciplina della valutazione del servizio militare e dei servizi equiparati nei concorsi pubblici.

In particolare, il comma 1 prevede che “*i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici*”.



Il comma 2 prevede, invece, che *“ai fini dell’ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”*.

Le anzidette disposizioni non sono in contrapposizione fra loro, ma sono in rapporto di specialità per specificazione, nel senso che il comma 2 specifica il comma 1, e vuole significare che anche, ma non solo, i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili ai fini concorsuali.

In definitiva, il principio di fondo è quello per cui il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (artt. 569 e 485 D.lgs. 297/94), come anche dell’accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, D.lgs. 66/2010), in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, D.lgs. 66/2010), sia se espletati a seguito di semplice conseguimento del titolo per l’iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, rispetto a quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, D.lgs. 66/2010).

Tale orientamento trova puntuale conferma nella giurisprudenza delle Corti supreme, sia amministrativa, sia di legittimità (Consiglio di stato n. 7657/2021 e n. 3286/2022, Cassazione civile, Sezione lavoro n. 5679/2020 e n. 35380/2021) la quale ha specificato che *“deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell’art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche (e non solo) i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali; una contrapposizione tra quei due commi sarebbe, infatti, testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto), ma anche in contrasto con la razionalità che è*



intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi"; e ancora: "è lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo, ispirato alla previsione di cui all'art. 52, comma 2, Cost., tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria, in maniera non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.), dovendosi disapplicare in quanto illegittime le discipline secondarie che hanno diversamente disposto".

Peraltro, come più volte affermato dalla citata giurisprudenza delle Corti supreme, sia amministrativa, sia di legittimità, non vi è alcun dubbio circa l'applicabilità delle citate disposizioni alle graduatorie del personale ATA, le quali, per quanto non qualificabili come concorsi pubblici, hanno comunque natura di procedimenti selettivi *latu sensu* concorsuali, trattandosi di graduatorie aperte ad una pluralità di candidati in competizione fra di loro, con conseguente applicazione dei corollari esegetici espressivi dei principi di concorrenza, parità di trattamento e trasparenza.

Infine, occorre sottolineare come la lettura coordinata e integrata delle disposizioni di cui all'art. 569, comma 3 e art. 485, comma 7 D.lgs. 297/94 e dell'art. 2050, comma 1 e 2 D.lgs. 66/2010 sia costituzionalmente adeguata rispetto al principio di cui all'art. 52, comma 2 della Costituzione che, nello stabilire che



l'adempimento del servizio militare di leva non può *“pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino”*, vuole che colui che sia chiamato a un servizio obbligatorio nell'interesse della Nazione, non debba ricevere nocumento più di quanto sia strettamente necessario e proporzionato rispetto al perseguimento del superiore interesse pubblico, o essere costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione dello stesso, ai fini concorsuali o selettivi.

Tutto ciò è anche perfettamente coerente con i principi costituzionali di accesso al pubblico impiego e di parità di trattamento di cui agli artt. 97 e 3 della Costituzione.

Alla luce di quanto detto sopra, pertanto, stante l'evidente illegittimità del citato D.M. e delle relative tabelle di valutazione dei titoli, il punteggio attribuito al sig. Laghezza Nicola è evidentemente errato e va rettificato, dovendosi attribuire al servizio militare di leva dallo stesso svolto, da considerarsi come servizio effettivo reso nella medesima qualifica, 6 punti per ogni anno e 0,50 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico).

Il ricorrente, quindi, in ragione della corretta valutazione del servizio militare di leva avrebbe diritto, avendo svolto il servizio medesimo dal 27.09.2004 al 05.10.2005 (9 mesi e 12 giorni), all'attribuzione di 4,50 punti (9 x 0,50).

Poiché, sulla scorta del citato D.M. 50/2021, il sig. Laghezza ha ottenuto l'attribuzione di 0,45 punti per il servizio militare di leva, al punteggio attribuito per l'inserimento nelle citate graduatorie andrebbe aggiunto l'ulteriore punteggio di 4,05.

Pertanto, il punteggio attribuito dovrebbe essere così rideterminato:

A) per il profilo di **assistente amministrativo (AA)**, **punti 15,28** (11,23+4,05);

B) per il profilo di **collaboratore scolastico (CS)**, **punti 10,83** (6,78+4,05).

Tutto ciò premesso, il signor Nicola Laghezza, rappresentato, difeso e domiciliato come in epigrafe,



RICORRE

All'Ill.mo Tribunale di Pisa in funzione di Giudice Unico del Lavoro, affinché, previa fissazione dell'udienza di discussione ex art. 415 c.p.c. e assegnazione al ricorrente di un termine per la notificazione del presente ricorso e pedissequo decreto, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito in funzione di Giudice Unico del Lavoro, respinta ogni contraria istanza difesa e/o eccezione:

In via principale e nel merito, per i motivi tutti dedotti in narrativa,

A) previa disapplicazione: 1) del decreto del Ministro dell'Istruzione n. 50 del 03.03.2021 (recante la disciplina delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia valevoli per il triennio 2021/2022, 2022/2023, 203/2024) e delle allegate tabelle (di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale A.T.A.) nella parte in cui opera un ingiustificato discrimine tra il servizio militare di leva svolto in costanza di nomina con quello prestato non in costanza di nomina, con conseguente riconoscimento, in quest'ultimo caso, di soli punti 0,60 per ogni anno e punti 0,05 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, invece che di punti 6 per ogni anno e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni come nei servizi prestati in costanza di nomina nei rispettivi profili professionali, nonché 2) di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, anteriore o successivo a quelli sopra citati,

B) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della valutazione per intero, nelle graduatorie ove ha chiesto l'inclusione, del servizio militare di leva non effettuato in costanza di nomina, quale servizio prestato nelle scuole statali in qualità, rispettivamente, di assistente amministrativo e di collaboratore scolastico e, quindi, all'attribuzione di punti 6 per ogni anno e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni nei rispettivi profili professionali;



C) e, per l'effetto, **condannare** le Amministrazioni resistenti, ognuna per le proprie determinazioni, a emanare tutti gli atti necessari al riconoscimento al ricorrente della predetta valutazione nelle graduatorie ove ha chiesto l'inclusione, correggendo, di conseguenza, il punteggio di inserimento nelle stesse graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il profilo di assistente amministrativo e di collaboratore scolastico per il triennio 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, ambito territoriale di Pisa, nei seguenti termini: per il profilo di **assistente amministrativo (AA)**, **punti 15,28** (11,23+4,05); per il profilo di **collaboratore scolastico (CS)**, **punti 10,83** (6,78+4,05).

Con vittoria di spese e compensi di giudizio.”.

Si offrono in comunicazione i seguenti documenti:

- 1) Copia D.M. n. 50 del 03 marzo 2021;
- 2) Copia domanda di inserimento/conferma/aggiornamento graduatorie di circolo e di istituto di III fascia ATA per il triennio 21/22, 22/23, 23/24;
- 3) Copia graduatoria e valutazione titoli profilo di assistente amministrativo (AA);
- 4) Copia graduatoria e valutazione titoli profilo di collaboratore scolastico (CS);
- 5) Copia Allegato A al D.M. n. 50/2021 (Tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale A.T.A.);
- 6) Copia Allegato A/1 al D.M. n. 50/2021 (Tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di assistente amministrativo);
- 7) Copia Allegato A/5 al D.M. n. 50/2021 (Tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di collaboratore scolastico);
- 8) Copia titolo attestante lo svolgimento del servizio militare di leva;
- 9) Copia titolo di studio valido per l'accesso alle graduatorie 3 fascia ATA per i profili di assistente amministrativo e collaboratore scolastico;
- 10) Copia PEC del 11.02.2022 a firma Avv. Giuseppina Abrescia;
- 11) Dichiarazione sostitutiva certificazione (art. 46 D.P.R. dicembre 2000 n. 445) di esenzione dal contributo unificato di iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 9, comma 1



bis, D.P.R. n. 115/2002 con allegato documento di identità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 e sue successive modifiche lo scrivente difensore dichiara che il valore della presente causa è indeterminabile.

Ai sensi del D.P.R. 115/2002 e sue successive modifiche si dichiara, altresì, che il reddito della parte ricorrente è inferiore ad euro 35.240,04 e, pertanto, la presente causa è esente da contributo unificato, come da autocertificazione reddituale che si deposita (doc. 11).

Ai sensi dell'art. 176 c.p.c., il sottoscritto procuratore dichiara che il numero di fax e la casella PEC presso i quali intende ricevere eventuali comunicazioni sono i seguenti: 050.502703; giuseppinaabrescia@pec.ordineavvocatilivorno.it.

Pisa, 25.05.2022

(Avv. Giuseppina Abrescia)

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

Il sottoscritto avv. Giuseppina Abrescia, quale difensore e procuratore del ricorrente,

premesso che

- la presente azione è finalizzata a ottenere il corretto inserimento del ricorrente nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., per il triennio scolastico 21/22 – 22/23 – 23/24, ambito territoriale di Pisa, per i profili di assistente amministrativo e di collaboratore scolastico, in virtù del riconoscimento del punteggio integrale (6 punti per ogni anno e 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni) del servizio militare di leva, dichiarato nella domanda di conferma/aggiornamento/inserimento delle citate graduatorie, sicché, nel rispetto del principio del contraddittorio, il ricorso introduttivo del giudizio deve essere notificato a tutti i soggetti potenzialmente controinteressati siccome figuranti in dette graduatorie e passibili di essere pregiudicati dall'eventuale accoglimento della domanda proposta;



- la notifica del ricorso nei modi ordinari è impraticabile in quanto vi sono oggettive difficoltà nel reperire gli indirizzi di residenza e gli altri dati identificativi dei soggetti potenzialmente controinteressati;
- tale modalità, quindi, potrebbe risultare incompleta o comunque dilatare notevolmente i tempi processuali, proprio in ragione del numero consistente di possibili contraddittori, e soprattutto, secondo il Consiglio di Stato n. 106 del 19.02.1990, potrebbe essere inidonea allo scopo, non potendo invocarsi un onere di diligenza media in capo al potenziale convenuto a che prenda costantemente visione degli strumenti di pubblicazione tradizionali (Gazzetta Ufficiale, Foglio degli annunci legali provinciali);
- peraltro, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale costituisce un semplice sunto del ricorso, di tal che essa comunque è suscettibile di ingenerare una disparità di trattamento sostanziale con il destinatario della notifica mediante le forme ordinarie, che dispone del testo integrale del ricorso, potendo così valutare più agevolmente l'interesse a costituirsi in giudizio;
- al contrario, il sito istituzionale del Ministero e la sede locale è, invece, costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie, in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti;
- tale mezzo, pertanto, appare più idoneo ai fini che qui interessano;
- ai sensi dell'art. 151 c.p.c., il Giudice può prescrivere ed autorizzare la notifica in modo diverso da quello stabilito dalla legge, prescrivendo la forma più idonea in ragione della sussistenza di particolari circostanze e/o esigenze di maggiore celerità.

Tutto ciò premesso, la presente difesa

FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante voglia autorizzare la notificazione per pubblici proclami del presente ricorso ai controinteressati con modalità diverse da quelle ordinarie, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., ossia mediante la pubblicazione del ricorso e dell'emanando



decreto di fissazione dell'udienza sul sito internet istituzionale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio X – Ambito di Pisa.

Con osservanza,

Pisa, 25.05.2022

(Avv. Giuseppina Abrescia)

